



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 615 del 16 DIC. 2021

OGGETTO: Convenzione con l'ASST della Brianza per lo svolgimento di attività inerenti la UOC Patologia Clinica dell'ASST G.Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 DIC. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente il costo presunto di € 50.400,00 lordi previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2021/2022:

- € 1.657,00= per il periodo 20.12.2021 – 31.12.2021 al conto economico:
n. 51002000029 "Consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione";
- € 48.743,00= per il periodo 01.01.2022 – 19.12.2022 al conto economico:
n. 51002000029 "Consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 615 del 16 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al Sistema regionale svolgano prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Viste:

- la DGR n. VIII/2310/06 "Ulteriori determinazioni in merito ai punti prelievo dei Servizi di Medicina di Laboratorio" che ha previsto il trasferimento dei punti prelievo oltre che nell'ambito territoriale della ASL stessa anche in altro ambito territoriale;
- la DGR n. 2633/2011 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012", che richiamando la sopra citata DGR, nella prospettiva di promozione della qualità, appropriatezza ed efficienza di erogazione delle prestazioni, ha previsto la predisposizione da parte della DG Sanità, di una proposta di ulteriore razionalizzazione dei laboratori delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico;
- la DGR n. 4334/2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" che ha previsto il riordino della rete dei laboratori in considerazione dei volumi erogati e delle competenze di branca specialistica oggi operanti;
- la DGR n. 2313/2014 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014", che ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un "Documento tecnico per il riordino dei servizi di medicina di laboratorio pubblici";
- la DGR n. 2989/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015" che fornito, tra l'altro, indicazioni in merito al riordino della rete dei servizi di medicina di laboratorio delle strutture pubbliche nel Sub Allegato 5 "Medicina di laboratorio: Anatomia Patologica, Citogenetica, Genetica (pag. 51 e 154)";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 615 del 16 DIC. 2021

- la DGR n. 3993/2015 *"Ulteriori indicazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015"* contenente, tra l'altro, indicazioni per il riordino della rete dei laboratori pubblici della città di Milano;
- la DGR n. 2672/2019 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020"*, concernente l'avvio, nel 2020, del progetto di riordino delle prestazioni relative alle sottobranchie "Biochimica clinica e tossicologia", "Microbiologia e Virologia" ed "Ematologia ed Emocoagulazione";

Considerata la lunga assenza dal servizio dell'attuale Direttore di UOC Patologia Clinica dell'Azienda;

Attesa la necessità di avvalersi della collaborazione di altro ente del SSL per attività di supporto tecnico alla Direzione Sanitaria in ordine all'implementazione del progetto di riordino del laboratorio di analisi dell'Azienda, in attuazione della specifica normativa regionale vigente in materia, nonché di supporto alla U.O.C. Patologia Clinica per le attività di medicina di laboratorio, in particolare per l'attività di refertazione;

Vista la bozza di convenzione predisposta dagli uffici competenti, condivisa tra le parti, i cui punti salienti sono di seguito indicati:

- l'ASST della Brianza si impegna verso l'ASST G. Pini -CTO ad assicurare la disponibilità del proprio personale dipendente afferente alla UOC Analisi Chimico Cliniche, per attività di supporto tecnico alla Direzione Sanitaria dell'ASST Pini -CTO in merito all'implementazione del progetto regionale di razionalizzazione della rete pubblica milanese di offerta di prestazioni di laboratorio nonché alla U.O.C. Patologia Clinica per le prestazioni di medicina di laboratorio;
- la citata attività sarà svolta dal personale dipendente dell'ASST della Brianza, fuori orario di servizio e sarà articolata in un impegno di n. 15 ore settimanali, come specificato all'art. 3 della bozza di convenzione;
- l'ASST G. Pini -CTO corrisponderà all'ASST della Brianza un compenso orario di € 70,00 lordi, che saranno erogati secondo quanto previsto dall'art. 117 del CCNL Sanità 2018/2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento pari ad € 50.400,00 lordi, per il periodo 20.12.2021 - 19.12.2022, è annotato al conto di bilancio indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Ritenuto, per quanto precede, di attivare la convenzione di che trattasi, per avvalersi, a decorrere dal 20.12.2021, del supporto del personale della UOC Analisi Chimico Cliniche dell'ASST Brianza, sia nell'ambito del progetto regionale di riordino della rete dei laboratori pubblici della Città di Milano, sia per ciò che concerne le attività di laboratorio della U.O.C. Patologia Clinica dell'ASST;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 615 del 16 DIC. 2021

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare il testo di convenzione con l'ASST della Brianza per lo svolgimento di attività inerenti la UOC Patologia Clinica dell'ASST G.Pini-CTO, a far data dal 20.12.2021 e sino al 19.12.2022, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento pari ad € 50.400,00 lordi, per il periodo 20.12.2021-19.12.2022, è annotato al conto di bilancio indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa C. Stefania Tripodi
(Atti n. 2021- 1.1.3 / 1.1.7)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 615 del 16 DIC. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 17 DIC. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tassoni

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO PER ATTIVITA' INERENTE LA UOC PATOLOGIA CLINICA.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata ASST Brianza) CF/P.I. 09314320962, con sede legale in Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano, 10, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Marco Trivelli, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott. Mattia Longoni, all'uopo delegato con deliberazione n. 1133 del 16 ottobre 2019;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, (di seguito denominata ASST Pini -CTO) CF/P.I. 09320530968, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, designata giusta DGR XI/4538 del 15/04/2021;

PREMESSO

- l'art. 117 del CCNL Sanità triennio 2016/2018 prevede quanto segue: *"Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate: a) In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalità di svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entità del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto."*
- con nota email 10.12.2021, l'ASST Pini -CTO, per il tramite della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, ha richiesto all'ASST Brianza, nel pieno spirito di collaborazione fra Enti, di stipulare una Convenzione per attività di supporto tecnico alla Direzione Sanitaria in ordine all'implementazione del progetto di riordino del Laboratorio di analisi del P.O. Pini, in attuazione della specifica normativa regionale vigente in materia, nonché di supporto alla U.O.C. Patologia Clinica per attività di medicina di laboratorio, in particolare per l'attività di refertazione;
- con nota email del 15.12.2021, l'ASST Brianza ha confermato la disponibilità del proprio personale dipendente afferente alla UOC Analisi Chimico Cliniche allo svolgimento di attività di supporto alla ASST Pini-CTO, inviando bozza di convenzione per la regolamentazione delle attività di che trattasi;

- l'art. 15 della Legge 241/1990 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni" prevede, al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto quanto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-PREMESSE

Le sopra indicate premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ASST Brianza e ASST Pini -CTO convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 117 del CCNL Sanità triennio 2018/2020, per regolamentare gli accessi del personale dipendente afferente alla UOC Analisi Chimico Cliniche dell'ASST Brianza, presso l'ASST Pini -CTO, al fine di permettere allo stesso lo svolgimento di attività di supporto tecnico alla Direzione Sanitaria dell'ASST Pini -CTO in merito al riordino del Laboratorio analisi del P.O. Pini, nell'ambito del progetto regionale di razionalizzazione della rete pubblica milanese di offerta di prestazioni di laboratorio, in attuazione della specifica normativa regionale vigente in materia, nonché alla U.O.C. Patologia Clinica per prestazioni di medicina di laboratorio, in particolare per l'attività di refertazione.

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il personale dipendente afferente alla UOC Analisi Chimico Cliniche dell'ASST Brianza svolgerà l'attività oggetto della presente Convenzione presso la UOC Patologia Clinica dell'ASST Pini -CTO dal 20.12.2021 al 19.12.2022, per un tempo pari a 15 ore settimanali, fuori orario di servizio, in attività di consulenza secondo la vigente normativa in materia. L'attività prevede lo svolgimento di circa 1000 esami diagnostici/mese, oltre alla refertazione, anche da remoto, degli esami di laboratorio processati dal Laboratorio Pini con accesso alla rete dell'ASST Pini -CTO, nel rispetto della normativa Privacy. Inoltre, per la riorganizzazione del Servizio, il suindicato personale si renderà disponibile per lo svolgimento tutte le attività utili alla riorganizzazione e messa in autonomia del servizio.

Art. 4 - ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Per l'attuazione delle attività oggetto della convenzione, l'ASST Pini -CTO si impegna a sostenere tutti gli oneri ad essa connessi.

L'ASST Pini -CTO corrisponderà un compenso orario di € 70,00 lordi, che saranno erogati secondo quanto previsto dall'art. 117 del CCNL Sanità 2018/2020 e ss.mm.ii. e, segnatamente, tutti i compensi maturati dal suindicato personale, in regime di consulenza, dovranno affluire all'ASST Brianza che provvederà ad attribuirne il 95%, al netto delle imposte, al personale assegnato con gli emolumenti del mese successivo.

Ai fini del regolare flusso economico, il referente per la Convenzione dell'ASST Pini -CTO, o suo delegato, predisporrà un foglio settimanale di rilevazione delle presenze tramite firma, che dovrà

essere presentato mensilmente all'ASST Brianza, alla fine di ogni mese di vigenza della Convenzione, ai fini dell'emissione, da parte di quest'ultima, della fattura per il rimborso. Per quanto attiene alla rendicontazione dell'attività svolta in remoto, sarà responsabilità del consulente predisporre foglio di rendicontazione attività, fermo restando che ove la stessa superasse le 60 ore/mese, l'attività aggiuntiva dovrà previamente essere accordata con l'ASST Pini-CTO. L'ASST Pini -CTO onorerà la fattura entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

ART. 5 - REFERENTI DELLA CONVENZIONE

L'ASST Brianza individua, quale referente per tutte le attività previste nella presente Convenzione, il dott. Congedo afferente alla UOC Analisi Chimico Cliniche della predetta ASST;
L'ASST Pini – CTO individua, quale referente per tutte le attività previste nella presente convenzione, il dott. Paolo Grossi Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Pini e Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari di Supporto.

Art. 6 – ASSICURAZIONE

L'ASST Brianza e l'ASST Pini -CTO danno atto che hanno in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto delle stesse.

Art. 7 - DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO FUNZIONALE DEL PERSONALE

L'ASST Brianza si impegna a fornire la collaborazione richiesta a favore dell'ASST Pini -CTO, nelle modalità e secondo le condizioni previste dalla presente Convenzione. L'impiego del personale dipendente dell'ASST Brianza, in attività svolte a favore dell'ASST Pini -CTO, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASST Brianza, né a trasferimento o mobilità.

Per tutta la durata della Convenzione, pertanto, il personale consulente, resterà giuridicamente dipendente dell'ASST Brianza.

Art. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dal 20.12.2021 con scadenza 19.12.2022, con possibilità di rinnovo sulla base di eventuale accordo espresso tra le parti. Nel caso in cui fossero intervenute attività pregresse alla sottoscrizione della presente convenzione, le stesse si intendono regolamentati alle medesime condizioni.

Queste hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC istituzionale, nel rispetto di un preavviso non inferiore a 1 mese.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 9 - PRIVACY

I dati personali utilizzati per l'esecuzione e la gestione della presente Convenzione saranno trattati ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b), del GDPR 2016/679 UE, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza e in conformità con le disposizioni legislative, le regole e i tempi di conservazione

validi per gli appalti pubblici; le parti si impegnano a garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR sopra citato.

ART. 10 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REGOLAMENTI

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei regolamenti aziendali di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali della Corruzione e dei regolamenti aziendali da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione:

- è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Pini - CTO, ai sensi dell'art. 3, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26 ottobre/10/ 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 12 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Milano.

Art. 13 - CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì

ASST DELLA BRIANZA
Per delega del
Direttore Generale
DOTT. Marco Trivelli

Avv. Mattia Longoni

ASST PINI-CTO
Legale Rappresentante
Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada